



# RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

## TAX NEWS 2015 -12

*L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.*



## SOMMARIO

### **PRASSI**

“Operazione Voluntary Disclosure”: ecco i risultati

Linee guida della Guardia di Finanza per le verifiche fiscali 2016

### **ULTERIORE PRASSI – SEGNALAZIONI**

### **GIURISPRUDENZA**

Contraddittorio preventivo tra Agenzia delle Entrate e contribuente, si o no? Dipende ...

### **FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO**

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

### **SCADENZE – GENNAIO 2016**

### **APPROFONDIMENTO**

Principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2016

## PRASSI

### “Operazione Voluntary Disclosure”: ecco i risultati

*(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 9 dicembre 2015)*

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso 9 dicembre, sono stati forniti i primi dati relativi all'operazione di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, altrimenti nota come “Voluntary Disclosure”.

Sono state complessivamente presentate 129.565 istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, facendo emergere oltre 59,5 miliardi di euro di capitali esteri nascosti al Fisco.

Quasi il 70% di tali capitali (circa 41,5 miliardi) proviene dalla Svizzera, che si è dimostrata essere la piazza più gettonata per occultare il proprio patrimonio: altri Paesi “in voga” sono stati il Principato Di Monaco (con il 7,7% dei capitali), Bahamas (3,7%), Singapore (2,3%), Lussemburgo (2,2%) e San Marino (1,9%).

Quasi la metà delle istanze proviene dalla Lombardia, mentre “fanalino di coda” risulta la Basilicata, con 88 domande di regolarizzazione presentate.

Sono state effettuate altresì delle stime sul *gettito* derivante dall'operazione (si ricorda che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno tempo fino al 31 dicembre 2016 per liquidare le imposte per la regolarizzazione), che si attesta prudenzialmente al momento sui 3,8 miliardi di euro, ai quali va aggiunto il gettito che negli anni futuri deriverà dall'assoggettamento periodico a tassazione dei redditi conseguiti su tali capitali.

### Linee guida della Guardia di Finanza per le verifiche fiscali 2016

*(Guardia di Finanza, nota del 10 dicembre 2015)*

Il Comando Centrale della Guardia di Finanza ha rilasciato nelle scorse settimane la propria circolare interna (destinata ai vari Comandi regionali) contenente le linee guida di programmazione delle attività ispettive per il 2016. Vari sono gli spunti offerti dalla circolare per quanto riguarda la programmazione degli interventi nel comparto dei controlli fiscali.

È da evidenziare che il contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali rappresenta il primo dei 3 obiettivi strategici che la circolare si pone.

Basandosi su specifici “piani operativi” (20 in totale), e perseguendo in generale l'attività di controllo delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali, nel 2016 l'attività delle fiamme gialle nel comparto fiscale sarà in particolar modo orientata ai seguenti fenomeni specifici:

- evasione immobiliare;
- affitti in nero;
- fiscalità internazionale;
- sommerso d'azienda;
- imprese in perdita sistematica;
- indebite compensazioni dei crediti di imposta.

Verranno parallelamente incentivate le attività ispettive nei confronti di possessori di beni e disponibilità indicative di elevato tenore di vita, a fronte di modeste o nulle dichiarazioni dei redditi.

Viene altresì riportata l'esigenza di ricorrere sistematicamente a “proposte di sequestro dei patrimoni dei responsabili di reati fiscali”, per attribuire maggiore concretezza ed incisività all'attività di contrasto delle varie forme di illegalità fiscale.



Sempre più spazio, infine, viene riservato alle forme di cooperazione internazionale amministrativa in materia fiscale, attraverso il ricorso a:

- istanze di mutua assistenza amministrativa;
- controlli multilaterali;
- verifiche simultanee in più Paesi.

## ULTERIORE PRASSI - SEGNALAZIONI

- o Agenzia delle Entrate, Circolare n. 37/E del 22 dicembre – ulteriori chiarimenti inerenti il regime di reverse charge nel settore edile;
- o Agenzia delle Entrate, circolare n. 38/E – analisi delle modifiche normative alla disciplina sul contenzioso tributario.

## GIURISPRUDENZA

### Contraddittorio preventivo tra Agenzia delle Entrate e contribuente, sì o no? Dipende ...

*(Corte di Cassazione a Sezione Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015)*

Ripetutamente, anche negli ultimi, mesi, si è posta attenzione sulla giurisprudenza che ha sancito una sorta di obbligatorio “contraddittorio preventivo” tra Agenzia delle Entrate e contribuente, prima che l’Amministrazione finanziaria possa emanare un atto impositivo.

Tale interpretazione, garantista nei confronti del contribuente, e tesa ad evitare inutili accertamenti laddove da tale contraddittorio possano sfociare elementi di valutazione volti a superare le tesi dell’Erario, trovava un rigoroso “appoggio” nella sentenza della Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) n. 19667 del 2014, che aveva di fatto statuito che tale diritto era “immanente” nel sistema tributario, e pertanto estendibile a tutti i comparti impositivi.

Lo scorso 9 dicembre la Suprema Corte è ritornata sui propri passi, circostanziando e fortemente limitando la portata di tale precedente sentenza ed escludendo, di fatto, l’esistenza di un siffatto obbligo generalizzato di contraddittorio.

In particolare gli “Ermellini” hanno sostenuto che:

- non vi è una fonte di legge che postuli un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo a carico dell’Amministrazione fiscale e, dunque, non sussiste un obbligo dell’Amministrazione medesima, ogni qual volta si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, ad attivare con l’interessato un contraddittorio preventivo, pena l’invalidità dell’atto;
- per altro verso la mancanza di un obbligo generalizzato al contraddittorio lo si può desumere, *a contrariis*, dal fatto che esistono norme specifiche (es. quelle riguardanti gli studi di settore ed il redditometro) che impongono tale confronto preventivo.

La Corte di Cassazione si è quindi (necessariamente) confrontata con le risultanze della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che in talune occasioni avrebbe “avallato” l’esistenza di un diritto generalizzato al



contraddittorio preventivo.

Sul punto i giudici hanno evidenziato che il principio dell'obbligatorietà del contraddittorio preventivo non è, tuttavia, assunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in termini assoluti e puramente formali, e in tal senso non si pone in contrasto con essa la normativa italiana che pone tale obbligo gravante sull'Amministrazione a pena di nullità dell'atto non in modo generalizzato (ovvero ogni qual volta essa si accinga ad adottare provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente) ma, soltanto, in relazione ai singoli (ancorché molteplici) atti per i quali detto obbligo è esplicitamente contemplato.

Da ciò la conclusione che:

- In materia di tributi "non armonizzati" (es. le imposte sui redditi) l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di attivare con il contribuente il contraddittorio preventivo in tutti (e i soli) casi in cui tale obbligo risulti sancito da specifiche norme, pena l'invalidità dell'atto di accertamento;
- in tema di tributi "armonizzati", invece, qualora venga violato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'atto di accertamento è invalido in ogni caso, trovando diretta applicazione il diritto dell'Unione Europea.

## FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

*De Luca & Partners – Avvocati Giuslavoristi* dal 1976 è specializzato nel *diritto del lavoro* e con i suoi 16 professionisti assiste la propria clientela in *i) consulenza day by day; ii) relazioni industriali; iii) operazioni straordinarie; iv) ristrutturazioni e ammortizzatori sociali; v) contenzioso giudiziario e arbitrati.*

*HR Capital®* è la società di servizi fondata dai Soci di *De Luca & Partners* che, da oltre 30 anni, fornisce servizi e soluzioni per l'amministrazione del personale in outsourcing e l'elaborazione di paghe e contributi.

### Riferimenti

#### **De Luca & Partners- Avvocati Giuslavoristi**

Largo A. Toscanini, 1  
20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: [info@delucapartners.it](mailto:info@delucapartners.it)  
[www.delucapartners.it](http://www.delucapartners.it)

#### **HR Capital**

Gall. San Babila 4/B  
20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: [info@hrcapital.it](mailto:info@hrcapital.it)  
[www.hrcapital.it](http://www.hrcapital.it)

### Sentenza del mese

#### **La clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia**

La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Milano, con la sentenza inedita n. 218/2013, ha aderito alla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha mutato il proprio orientamento alla luce delle molteplici modifiche legislative intervenute per l'incidenza del diritto comunitario sulla normativa interna in merito ai diritti da riconoscersi

all'agente in caso di risoluzione del rapporto. In particolare la Corte d'Appello ha ribadito che "in caso di ricorso da parte dell'impresa proponente ad una **clausola risolutiva espressa**, la stessa può ritenersi **legittima** solo nei limiti in cui **non** venga a **giustificare un recesso in tronco** attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di contratti collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, mentre quanto alla **concretizzazione della giusta causa medesima, il giudice deve, comunque, verificare (...)** se sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso".

## NORMATIVA

### La Legge di Stabilità 2016

E' entrata in vigore il 1° gennaio 2016 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), che per un verso conferma e, per altro verso, introduce una serie di strumenti di riduzione del cuneo fiscale e contributivo incombente sui datori di lavoro. Importanti novità sono state anche introdotte nell'ambito previdenziale e in materia di ammortizzatori sociali.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali disposizioni.

<b>Sgravio contributivo</b>	Confermato lo <b>sgravio contributivo</b> per le <b>nuove assunzioni a tempo indeterminato</b> seppur nella misura del <b>40%</b> dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, fino all'importo massimo di <b>3.250 Euro</b> annui e per una durata di <b>24 mesi</b>
<b>Welfare aziendale</b>	Confermata l'esenzione fiscale per le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di <b>premio di risultato</b> , estesa, peraltro, alle prestazioni " <b>riconosciute dal datore volontariamente</b> " o per quelle rese " <b>in conformità di contratti, accordi o regolamenti aziendali</b> "
<b>Congedo parentale</b>	E' stata prorogata, per l'anno 2016, la possibilità (i) per le lavoratrici madri dipendenti di richiedere al datore di lavoro la corresponsione di <b>voucher</b> per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi dell'infanzia in <b>alternativa alla fruizione del congedo parentale</b> e (ii) per il <b>lavoratore dipendente padre</b> di fruire del <b>congedo facoltativo e obbligatorio</b> . Quest'ultimo è stato aumentato di 2 giorni
<b>Lavoro autonomo</b>	E' stata estesa alle lavoratrici madri autonome o imprenditrici la possibilità di godere del <b>beneficio alternativo al congedo parentale</b> previsto per la lavoratrici madri dipendenti. E' stato istituito un <b>Fondo</b> per la tutela del lavoro autonomo e flessibile
<b>Invecchiamento attivo</b>	I dipendenti che matureranno il requisito anagrafico per la vecchiaia entro la fine dell'anno 2018 potranno optare, d'intesa con il datore di lavoro, per una <b>riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%</b> , ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (a carico del datore di lavoro) relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Per i periodi interessati verrà riconosciuta la <b>contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata</b>
<b>Opzione donna</b>	E' stata introdotta la possibilità, per le lavoratrici, di andare in <b>pensione a 57 o 58 anni e 3 mesi</b> (a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome) in cambio del ricalcolo dell'assegno pensionistico sulla base del <b>criterio contributivo pieno</b> anziché sulla base di quello misto
<b>Settima salvaguardia</b>	E' stato esteso fino al <b>6 gennaio 2017</b> il termine utile per poter maturare la decorrenza della pensione con i <b>requisiti pre-Fornero</b>
<b>Cancellazione della penalizzazione</b>	E' stata eliminata la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici anche per coloro che sono andati in pensione anticipata negli anni 2012, 2013 e 2014

<b>Rifinanziamento della CIG in deroga</b>	Sono stati stanziati i fondi (250milioni) per il rifinanziamento della CIG in deroga per il 2016
<b>Anzianità lavorativa effettiva per CIGO connessa ad eventi oggettivamente non evitabili</b>	Il requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni non sarà più richiesto, <b>a prescindere dal settore di competenza dell'azienda</b> , qualora la domanda di integrazione salariale sia dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili
<b>Contratti di solidarietà difensivi</b>	E' stato precisato che le norme disciplinanti i contratti di solidarietà difensivi troveranno applicazione per l'intera durata stabilita nei relativi contratti aziendali qualora questi siano stati stipulati entro il 15 ottobre 2015 e, negli altri casi, esclusivamente sino al <b>31 dicembre 2016</b>
<b>Promozione dei contratti di solidarietà espansiva</b>	Al fine di favorire il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, è stato previsto che nei confronti dei lavoratori interessati, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà potranno versare <b>la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa</b> , qualora tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS
<b>Proroga della Dis-Coll</b>	E' stata prorogata per tutto il 2016, entro specifici limiti di spesa pubblica, la DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione che si verifichino <b>dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016</b>

### Sgravi contributivi e fiscali solo per gli accordi di secondo livello depositati presso la DTL competente

L'art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 ha subordinato il riconoscimento degli sgravi contributivi e fiscali, previsti per gli incentivi all'occupazione contenuti in accordi collettivi aziendali o territoriali, al deposito in via telematica degli accordi stessi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. La novità rispetto alle precedenti disposizioni legislative che già prevedevano alcuni obblighi di deposito in sede pubblica, consiste nella correlazione diretta tra il deposito dell'accordo collettivo e la fruizione dell'incentivo. Il deposito, tuttavia, rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente. La concessione delle agevolazioni è, infatti, subordinata anche (i) al rispetto dei requisiti specifici previsti dalla legge che le istituiscono e (ii) alle regole disciplinate per tutte le forme di incentivazione dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

### Smart working

Incrementare la produttività del lavoro favorendo la conciliazione dei tempi vita-lavoro: è questo l'obiettivo del Governo, che ha presentato un disegno di legge sullo smart working. Nel collegato lavoro, che vedrà la luce dopo l'approvazione della legge di stabilità, uno dei due capitoli è dedicato al lavoro agile, intendendosi per tale il lavoro da remoto, indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'ufficio o dell'azienda, con un'ampia flessibilità nell'orario (nei limiti previsti dai contratti) e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici. Il Governo cerca così regolamentare una formula di lavoro, a cui buona parte delle realtà produttive italiane guarda con interesse.

## GIURISPRUDENZA

### Corte di Cassazione: la malattia di "massa" obbliga ad accertare la sussistenza di un reato

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 48328/2015, ha chiarito che non può escludersi la commissione di reati per il semplice fatto che l'assenza collettiva sia giustificata da certificati medici. Secondo la Suprema Corte, infatti, se sussiste il fondato sospetto che l'azione di protesta sia stata attuata con metodi illeciti, è necessario che si svolga il processo penale al fine di effettuare tutti gli accertamenti necessari a valutare

l'attendibilità delle fonti di prova. La Cassazione ha così sferrato un duro colpo agli scioperi selvaggi, attuati mediante certificati falsi.

### **Corte di Appello di Milano: è legittimo il licenziamento intimato una volta superato il comporto**

La Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 780 del 5 ottobre 2015, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha dichiarato legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad un lavoratore a distanza di oltre un anno dalla scadenza del comporto stesso e dopo un periodo di malattia ininterrotta. La Corte d'Appello, nel respingere l'eccezione d'intempestività del recesso avanzata dal lavoratore appellante, ha richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittimo il comportamento del datore di lavoro che attende il rientro in servizio del lavoratore malato per poter valutare un eventuale suo riutilizzo nell'organizzazione aziendale, senza che tale attesa costituisca una rinuncia al diritto di recesso.

## **SCADENZE – GENNAIO 2016**

- ∅ tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- ∅ dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.  
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
  - in materia di IVA
  - in materia di imposte sui redditi ed IRAP
  - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

---

**martedì 12**

---

**Conguaglio di fine anno – richiesta al sostituto di imposta**

---

Entro la data odierna i lavoratori dipendenti possono chiedere al proprio sostituto d'imposta (mediante consegna dell'apposita certificazione) di tenere conto, ai fini dei conguagli di imposta, degli altri propri redditi di lavoro dipendente od assimilati percepiti nel corso dell'esercizio precedente od afferenti altri datori di lavoro ovvero soggetti non obbligati alla sostituzione d'imposta.

---

**venerdì 15**

---

**Assistenza fiscale di sostituti d'imposta – comunicazione ai dipendenti**

---

Scade in data odierna il termine entro il quale i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente ed assimilati devono comunicare ai propri sostituiti la volontà di prestare a loro favore l'assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2015.

---

## domenica 31

---

*(termine prorogato a lunedì 1° febbraio 2016)*

---

### Imposta di bollo - pagamento in modo virtuale

---

I contribuenti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi nel corso del 2015, distinti per voce di tariffa: sulla base di tale dichiarazione l'Agenzia medesima provvede poi a conguagliare l'importo dovuto.

La dichiarazione avviene, dal 2015, esclusivamente attraverso canale telematico.

---

### Imballaggi non restituiti – emissione delle fatture IVA

---

Emissione delle fatture IVA relative a cessioni di imballaggi e recipienti effettuate nel corso del 2015 e non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali (ex art. 15, n. 4, D.P.R. n. 633/1972).

#### **Soggetti obbligati**

I soggetti titolari di partita IVA, relativamente agli imballaggi e recipienti ceduti con obbligo di resa e non restituiti.

#### **Modalità operative**

Per l'adempimento è possibile l'emissione di una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente con l'osservanza dei seguenti obblighi:

- 1) le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi si riferiscono, devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota di imposta, in apposito registro;
- 2) il saldo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta viene determinato per differenza sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente ricevuti in restituzione nel periodo stesso;
- 3) l'importo imponibile è dato dall'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti di cui al punto 2;
- 4) la fattura, in luogo dell'indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al D.M. 11 agosto 1975.

## APPROFONDIMENTO

### Principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2016

Puntualmente come tutti gli anni, le festività natalizie hanno riservato l'approvazione della cd. "legge di stabilità" (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), in altri tempi meglio nota come "legge finanziaria": cambia il nome, ma non la sostanza, dato che il provvedimento si presenta, in perfetta continuità con il passato, come un "carrozzone" pieno zeppo di normative di ogni genere.

Il 2015 stabilisce probabilmente il record dell'incomprensibilità di tale norma, composta da un solo articolo e da ben 999 commi...

In un tale guazzabuglio normativo ovviamente sono molteplici le disposizioni di carattere fiscale: di seguito di fornisce una elencazione delle principali norme afferenti le imprese.

#### **"Super ammortamento"**

Viene introdotto un "bonus investimenti", che consente,

- Ø a beneficio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni,
- Ø che effettuano investimenti in beni materiali strumentali *nuovi* nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016,

di dedurre ammortamenti calcolati su un costo di acquisto *maggiorato del 40%* rispetto a quello reale effettivamente sostenuto. L'agevolazione vale anche in relazione a beni nella disponibilità d'impresa tramite contratti di locazione finanziaria.

La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono stati stabiliti coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati ed in costruzioni, nonché ad alcuni specifici beni acquisiti da imprese energetiche, di trasporti e telecomunicazioni, e manifatturiere alimentari.

#### **Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni**

Vengono riaperti, come è oramai consuetudine, i termini per rivalutare il costo fiscale di partecipazioni e di terreni (agricoli e non).

Il beneficio è concesso alle persone fisiche che possiedono tali beni non nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e richiede la redazione di apposita perizia giurata di valore (alla data del 1° gennaio 2016).

L'imposta sostitutiva da versare è pari all'8%, ed il termine di versamento (dell'intero importo, ovvero della prima di 3 rate annuali) è il 30 giugno 2016.

#### **Estromissione agevolata di beni d'impresa**

Dopo molti anni dall'ultima "edizione" viene riproposta una normativa di favore che consente alle imprese di assegnare in via agevolata ai propri soci taluni beni: della normativa potranno in particolare agevolarsi le cd. "immobiliari di famiglia", "strette" ormai da anni dagli oneri fiscali derivanti dagli studi di settore e dalla normativa sulle società di comodo, pur impossibilitate di fatto a sciogliersi stante il costo proibitivo ordinariamente previsto dalla normativa.

Più in particolare, è concesso alle società di capitali e alle società di persone commerciali di assegnare (entro il 30 settembre 2016) ai propri soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

In alternativa all'assegnazione, i suddetti beni possono essere oggetto di cessione, così come in alternativa all'assegnazione può porsi in essere una trasformazione in società semplice, sempre a condizioni di favore.

A differenza delle normative in vigore in passato, la normativa non richiede necessariamente che la società venga sciolta, ben potendo la stessa rimanere in vita e continuare la propria attività.

Le condizioni di favore che accompagnano l'assegnazione agevolata sono le seguenti:

- ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si versa un'imposta sostitutiva dell'8% ovvero del 10,5% (se la società è "non operativa-di comodo" in 2 degli ultimi 3 esercizi), calcolata sulla differenza tra il "valore normale" del bene assegnato ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso. È da notare come il valore normale degli immobili possa essere conteggiato, su opzione del contribuente, prendendo a riferimento i valori catastali rivalutati. L'imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30 novembre 2016, e la restante quota entro il 16 giugno 2017;
- per liberare le eventuali riserve "in sospensione d'imposta" annullate a fronte dell'assegnazione è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva del 13%;
- se l'assegnazione del bene sconta l'imposta di registro è previsto che le aliquote ordinarie vengano ridotte del 50%; nessuna previsione di favore è invece prevista se l'assegnazione sconta l'IVA.

Sono previste analoghe agevolazioni per l'estromissione di beni posseduti da imprenditori individuali.

### **Nuovo regime agevolato professionisti e piccole imprese**

Si modifica, per l'ennesima volta, il regime forfetario dei piccoli contribuenti (regime dei "minimi") prevedendo ora soglie di reddito più elevate per mantenere tale regime di favore.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva torna ad essere pari al 5% (in luogo del precedente 15%) per i primi 5 anni di attività, ed è altresì prevista una riduzione degli oneri contributivi dovuti.

### **Note di variazione IVA a fronte di procedure concorsuali**

Viene interamente riscritto l'articolo 26 del decreto IVA.

Viene, in particolare, riformulata la disciplina relativa all'emissione di note di variazione IVA in presenza di *procedure concorsuali*, venendo ora previsto che la nota di credito in caso di mancato pagamento da parte del cessionario o committente possa essere emessa a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale (ovvero dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. od ancora dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), l.fall).

La suddetta novità entrerà in vigore dal 2017.

### **Deduzioni forfetarie IRAP**

A partire dal periodo 2016 si rimodulano in aumento le deduzioni forfetarie IRAP, previste a beneficio di imprese individuali, società di persone ed esercenti arti e professioni che presentano una base imponibile non superiore a 181.000 euro.

### **Compensazione delle cartelle esattoriali**

Anche nel 2016 le imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente potranno compensare tali crediti con debiti scaturenti da cartelle esattoriali.

### **Modifica dei termini per gli accertamenti fiscali**

Viene completamente rivisto il calendario dei termini temporali entro i quali è possibile effettuare gli accertamenti fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Più in particolare:

- l'Agenzia delle Entrate avrà ordinariamente un anno in più per effettuare i propri accertamenti (nuovo termine: il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, quindi 6 anni dal termine del periodo di imposta);

- 
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, quindi 8 anni dal termine del periodo di imposta;
  - viene cancellato il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati penal-tributari.

I nuovi termini si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2016.

### **Anticipata entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie amministrative**

Si anticipa al 1° gennaio 2016 (dal 1° gennaio 2017) l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio. In un prossimo numero delle Tax News verranno esaminate in dettaglio le principali novità introdotte.

### **Rateazione dei debiti tributari – "sanatoria"**

Viene concessa, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, la possibilità di essere riammessi alla dilazione: l'agevolazione si limita alle rateizzazioni delle imposte sui redditi (no IVA), e compete ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, che riprenderanno a versare quanto dovuto entro il 31 maggio 2016.

### **Disciplina fiscale delle operazioni con Paesi "black list" e normativa CFC**

Dopo che la normativa contenuta nell'art. 110 del TUIR era stata rivista nel 2015 dal "decreto internazionalizzazione" (cfr. Tax News 2015/9), la legge di stabilità interviene nuovamente in tale ambito, sancendo l'*abrogazione* dell'attuale disciplina, a partire dal periodo fiscale 2016.

Vengono altresì apportate alcune modifiche alla normativa in tema di società controllate estere (CFC, ex art. 167 TUIR), che si baserà, quale criterio attrattivo, su un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

### **Rivalutazione dei beni d'impresa**

Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa (ad esclusione degli immobili considerati quali "beni-merce"), che *risultano dal* bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa "categoria omogenea".

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero del 12% (per i beni non ammortizzabili). L'imposta è dovuta, in unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Il saldo attivo della rivalutazione (ovverosia la riserva in sospensione di imposta che si viene a creare per effetto della rivalutazione) *può* essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva pari al 10%.

In continuità con le precedenti norme di rivalutazione è previsto che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.



### **Riallineamento operazioni aggregazioni aziendali**

Viene modificata la normativa (contenuta nel D.L. n. 185/2008) che consente di affrancare fiscalmente il valore di marchi ed avviamento, prevedendo ora un ammortamento dei suddetti valori lungo un arco temporale di 5 anni (e non più 10)

### **IMU – tassazione dei cd. beni “imbullonati”.**

Dal 1° gennaio 2016, viene meno la tassazione IMU dei cd. beni “imbullonati” agli immobili industriali.

Più in dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata *escludendo* dalla stima di valore i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo: pertanto, a decorrere da tale data, gli intestatari catastali dei suddetti immobili possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale.



## RSM PALEA LAURI GERLA

Foro Buonaparte 67, 20121 - Milano  
Tel +39 02 89095151  
Fax +39 02 89095143

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)  
Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

**P.IVA e CF: IT13174301005**

**RSM PALEA LAURI GERLA** is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

